

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Testimonianza indiretta: differenze tra testi "de relato actoris" e "de relato"

La testimonianza indiretta è la deposizione di persona che ha solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso. Questi testi si distinguono tra loro per essere o "de relato actoris" o "de relato": i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento; i secondi depongono invece su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata perché indiretta, pur potendo assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità.

Tribunale di Firenze, sentenza del 23.3.2017

...omissis...

Motivi della decisione

La domanda non può essere accolta.

Preliminarmente occorre richiamare le regole probatorie che la più recente giurisprudenza della Suprema Corte ha fissato in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c..

Orbene, con la pronuncia nr. 7937 del 2012, la stessa ha stabilito che: "la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. non esonera la parte danneggiata dall'onere della prova non soltanto del fatto storico qualificabile come illecito ma anche degli elementi costitutivi dello stesso, del nesso di causalità, dell'ingiustizia del danno e dell'imputabilità soggettiva".

In particolare il soggetto che agisce per il risarcimento dei danni ha l'onere di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (in termini, Cass., 13 luglio 2011, n. 15389, e, in precedenza Cass., 11 gennaio 2008, n. 390, Id., 17 luglio 2009, n. 16719).

In termini processuali, la responsabilità ex art. 2051 c.c. implica una posizione più favorevole al danneggiato, in quanto, sia a volerla considerare responsabilità oggettiva o responsabilità per colpa presunta, deve essere data prova, prima della stessa sussistenza del danno, del nesso causale tra questo ed il bene oggetto di custodia, rimanendo invece a carico dell'ente proprietario del bene l'onere di provare che la situazione di pericolo sia una conseguenza dell'intervento di altri fattori.

Si afferma: "(omissis...) la pericolosità della cosa inerte non è fatto costitutivo della responsabilità del custode, bensì semplicemente un indizio dal quale risalire ex art. 2727 c.c. alla prova del nesso causale tra la res statica ed il danno. Una volta accertata resistenza di un nesso di causa tra la cosa in custodia ed il danno, è onere del custode - per sottrarsi alla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. - provare la colpa esclusiva o concorrente del danneggiato (desumibile anche dalla agevole evitabilità del pericolo), mentre deve escludersi che la vittima una volta provato aliunde il nesso di causa, per ottenere la condanna del custode debba anche provare la pericolosità della cosa (la quale diviene giuridicamente irrilevante) (Cass. sez. VI civile - ordinanza 5.9.2016 nr. 17625). "(omissis...) la prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di una dinamismo interno alla cosa ma scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo di per sé statica e inerte" (cfr. Cass. 5.2.2013 nr 2660).

L'ordinamento richiede infatti che il danneggiato dimostri come si sono svolti i fatti, al di là della versione da egli dichiarata, in quanto, l'onere probatorio suddetto non è assolto dalla mera constatazione della presenza di un'anomalia in un determinato luogo, poiché in mancanza di accertamento e dimostrazione della dinamica del fatto storico, e dunque della causa della caduta, non è provato l'assunto attoreo; occorre la prova che l'evento dannoso sia dipeso unicamente dal bene altrui e non anche da altri elementi, potendosi la caduta essersi verificata per motivi diversi del tutto indipendenti dall'anomalia stradale (perdita di equilibrio per momentaneo malessere o per azione di terzi, inciampo su se stessi).

Dunque parte attrice avrebbe dovuto dimostrare che la sua caduta - non è dubitabile che la stessa venne rinvenuta da omissis a terra sdraiata sul camminamento - sia effettivamente avvenuta in corrispondenza della

disconnessione rappresentata nelle fotografie e indicata con il segno di colore celeste dall'unico teste omissis assunto in fase istruttoria.

Solo dalla esatta ricostruzione della dinamica del fatto sarebbe stato possibile valutare la regolarità causale dell'evento e attribuire alla cosa (e al suo custode) la determinazione dell'evento lesivo.

Sulla testimonianza resa dal compagno dell'attrice, sig. omissis, si deve sottolineare che lo stesso ha ammesso di non aver assistito alla caduta e che egli giunse sul posto perché chiamato al telefono dall'attrice per soccorrerla; dunque si tratta di un teste indiretto ma anche de relato actoris.

A tale riguardo va evidenziato che, come affermato chiaramente nella sentenza della Suprema Corte nr. 8358 del 2007 (RV 596022-01), la testimonianza indiretta è la deposizione di persona che ha solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso.

Questi testi inoltre si distinguono tra loro per essere o "de relato actoris" o "de relato": i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento; i secondi depongono invece su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata perché indiretta, pur potendo assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità (cfr. Cass. n. 43 del 1998 RV 511332-01; Cass. 15.1.2015 nr. 569 sez. I RV 634331-01).

Ma nel caso di specie non vi sono altri elementi di oggettivo riscontro.

Non sono stati acquisiti atti dai quali comprendere se la detta anomalia era stata la causa di altre cadute di cittadini; inoltre non sono intervenuti agenti della Polizia Municipale per effettuare dei rilievi che abbiano potuto fornire una più dettagliata descrizione dei luoghi o della posizione in cui venne rinvenuta l'attrice rispetto alle "buche" rappresentate nelle fotografie prodotte; infatti deve osservarsi che sul vialetto pedonale - costituito peraltro da lastroni di porfido tenuti insieme da materiale cementizio granuloso molto distanziati l'uno dall'altro in modo tale da restituire una superficie non piana su tutta la lunghezza del percorso - sono presenti in diretta successione due disconnessioni molto ampie e molto evidenti, poste entrambe sul lato destro per chi percorre il camminamento verso via omissis: percorso che quotidianamente l'attrice effettua per recarsi sul posto di lavoro.

La circostanza che l'attrice sia ipovedente non supera l'argomento logico che proprio in considerazione delle sue capacità ridotte di avvistamento dei pericoli avrebbe dovuto prudentemente aggirare il giardino pubblico optando di percorrere il marciapiede che costeggia l'area verde o sul lato sinistro per chi si dirige verso via omissis, di più agevole percorrenza.

Mette conto rilevare che la giurisprudenza ha affermato che nella nozione di caso fortuito idonea ex se ad interrompere il nesso causale tra l'asserito evento e il pregiudizio rientra il comportamento del danneggiato che con la propria azione o omissione abbia concorso in modo determinante all'accadimento (Cass. Sez. III[^] 22.6.2016 n. 12895..."deve ritenersi integrato il caso fortuito ogni qualvolta la situazione di pericolo sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte del

danneggiato"), così come è principio affermato dalla giurisprudenza di merito che non possono ricadere sull'ente pubblico effetti indesiderati dalla disattenzione del danneggiato (Tribunale Firenze 21.1.2017 n. 202 omissis e 22.8.2016 n. 2863 omissis).

Infine il mancato intervento della Polizia Municipale non "fissa" irrevocabilmente l'orario del sinistro, poiché a fronte di una indicazione di orario intorno alle ore 6,30/6,40 del mattino, si rileva invece che nel certificato di Pronto Soccorso del CT. di Ca. del 15.7.2013, l'orario di ingresso nella struttura sanitaria è stato quello delle ore 10,43, dunque di oltre tre ore successive al fatto, durante le quali non è dato sapere altro.

Le spese processuali e di CTU possono essere compensate per equi motivi, rappresentati dall'evolversi degli orientamenti giurisprudenziali in senso sempre più rigoroso con riferimento all'onere probatorio e alla più intensa valutazione delle richieste istruttorie che l'A.G. deve effettuare nell'ipotesi di specie di responsabilità civile a carico della Pubblica Amministrazione e in considerazione del fatto che la parte non era in grado di prevedere l'esito della fase istruttoria prima dell'assunzione delle prove nel giudizio.

pqm

Il Tribunale ordinario di Firenze, Sezione seconda civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa da omissis avverso il Comune di Firenze, in persona del Sindaco p.t., rigetta la domanda attrice. Le spese processuali e di CTU vengono per equi motivi compensate integralmente.